



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 Data: 28/09/2017	OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per l'alienazione.-
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti quaranta nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. ESPOSITO Luigi Alessandro	Consigliere	Sì
3. TROZZO Fabio	Consigliere	Sì
4. MATRAGRANO Francesco Saverio	Consigliere	No
5. PULICE Vincenzina	Consigliere	Sì
6. TENUTA Emilio	Consigliere	No
7. CARBONE Silvio	Consigliere	Sì
8. DE CICCIO Pasquale	Consigliere	No
9. RUFFOLO Giancarlo	Consigliere	Sì
10. BILOTTO Angelo Roberto	Consigliere	No
11. SALERNO Giuseppe	Consigliere	No
12. MUTO Francesco	Consigliere	No
13. RUFFOLO Domenico	Consigliere	Sì
14. ANILE Daniela	Assessore Esterno	Sì
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		6

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il sig. CARBONE Silvio nella qualità di Presidente Del Consiglio, che dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO, che provvede alla stesura del presente verbale.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI : 8 – VOTANTI N. 7

Relaziona l'Assessore al Bilancio Vincenzina Pulice e richiama la proposta di deliberazione n. 25 del 20/09/2017 prot. n. 5703 del 20/09/2017 del Responsabile del Settore Amministrativo e dice che trattasi di un adempimento di legge:

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Marano Principato e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Settore Amministrativo – Demografico la cui ricognizione è riportata nell'Allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione a consuntivo al 31/12/2016 allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Prot. n. 5702/2017);

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

CONSIDERATO che per il Comune di Marano Principato non ricorrono casi di società partecipate da alienare;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 2 del 30/03/2015 ad oggetto: "Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 L. 190/2014)", esecutiva;

VISTA la Sentenza Corte dei Conti Sezione Autonomie n° 19/2017;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visti:

- il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo - Demografico ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/200 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza amministrativa;
- il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/200 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

PRESENTI 8 VOTANTI N. 7

Con la seguente votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di procedere** all'alienazione delle seguenti partecipazioni: NEGATIVO;
- **di individuare** nell'allegato A le partecipazioni societarie in essere;
- **di trasmettere** a tutte le società partecipate dal Comune la presente deliberazione;
- **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, al MEF, mediante sistema applicativo;
- **di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- **di pubblicare** il presente atto sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente.

In prosieguo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 8 – Votanti n. 7

con separata e unanime votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.



Comune di Marano Principato

(Provincia di Cosenza)

Piazza Caduti in Guerra, 1 – 87040 – Tel 0984 858311 – Fax 0984 858330

www.comune.maranoprincipato.cs.it

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione.-

ALL. "A"

➤ **Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;**

P.I.: 01939430789

Inizio Costituzione: Anno 1974

Fine Costituzione: 31/12/2091

Quota di partecipazione del Comune: €. 5.620,00

Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: n. 01 (Sindaco)

Finalità: Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni.

Rappresentante comunale: Dott. Luigi Pulice - Sindaco pro-tempore - nato a Castrolibero (CS) il 23/01/1957 residente a Rende.

➤ **Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1)**

P.I.: 02575310780

Fine Costituzione: 31/12/2100

Quota di partecipazione del Comune: 1.407,14 - 0,321% rappresentato da n. 1168 azioni ordinarie

Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: Nessuno

Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni.

➤ **Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl**

P.I.: 02978760789

Quota di partecipazione: € 1.590,05

Inizio Costituzione: Anno 2016

Fine Costituzione: Anno 2050

Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: Nessuno

Finalità: partenariato e di piano di sviluppo locale di tipo partecipativo per la valorizzazione delle zone rurali.



Comune di Marano Principato

(Provincia di Cosenza)

Piazza Caduti in Guerra, 1 – 87040 – Tel 0984 858311 – Fax 0984 858330

www.comune.maranoprincipato.cs.it

Prot. n. 5702 del 20/09/2017

OGGETTO: RELAZIONE A CONSUNTIVO SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2016.

IL SINDACO

Vista la L. 244/2007 art. 3 Commi 27,28,29 e ss.mm.;

Vista la L. 183/2011;

Vista la L. 135/2012;

Vista la L. 190/2012 contenente disposizioni in materia di prevenzione della corruzione;

Visto il Piano Anticorruzione e Trasparenza per il triennio 2017/2019 giusta deliberazione di G.C. n°3/2017, esecutiva;

Vista la L. 190/2014 art. 1 c.611 e art. 1 c. 612 e ss. che prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, " in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscono e approvano, entro il 31/03/2015 un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;

Visto che il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione dei risparmi da conseguire con allegata relazione tecnica;

Visto che il Piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'Amministrazione;

Visto che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza D.Lgs 33/2013 e, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

Visto che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni " in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 Marzo, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti,

Visto che anche tale relazione a consuntivo deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione;

Visto che la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del Decreto trasparenza D.Lgs 33/2013;

Vista la Legge di stabilità 2015 che individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione " in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il Piano operativo e la relazione a consuntivo.

Visto il D. Lgs 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 – (Decreto FOIA);

Vista la L. 125/2013;

Visto il D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2012;

Visto il D. Lgs. 175/2016;

Vista la L. 232/2016 (L. S. 2017);

Per tutto quanto sopra

Vista la deliberazione di G.C. n° 2/2015 ad oggetto: "Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 L. 190/2014)", esecutiva;

Tenuto conto che, dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, risultano le seguenti partecipazioni possedute dal Comune di Marano Principato nelle società di cui al seguente prospetto che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo:

- **Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;**
 P.I.: 01939430789
 Inizio Costituzione: Anno 1974
 Fine Costituzione: Anno 2091
 Quota di partecipazione del Comune: €. 5.620,00
 Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: n. 01 (Sindaco)
 Finalità: Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni

- **Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1)**
 P.I.: 02575310780
 Fine Costituzione: Anno 2100
 Quota di partecipazione del Comune: 1.407,14 - 0,321% rappresentato da n. 1168 azioni ordinarie
 Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: Nessuno
 Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni

- **Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl**
 P.I.: 02978760789
 Quota di partecipazione: € 1.590,05
 Inizio Costituzione: Anno 2016
 Fine Costituzione: Anno 2050
 Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: Nessuno
 Finalità: partenariato e di piano di sviluppo locale di tipo partecipativo

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i principi di contenimento della spesa, di buon andamento dell'azione amministrativa;

DA' ATTO

Che, ad oggi, non si è proceduto a revoche, liquidazioni, cessioni, scioglimenti, accorpamenti e fusioni delle società partecipate sopra elencate in quanto le stesse forniscono al Comune servizi obbligatori e necessari in linea con le finalità istituzionali a supporto dell'Ente;

Che nell'anno 2016 è stata implementata la pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate attraverso il sito web del Comune - Sez. Amministrazione Trasparente;

Che si è proceduto, inoltre, alla raccolta dei dati contabili approvati dalle assemblee delle società partecipate;

Che, ad oggi, l'Ente ha confermato, per quanto sopra esposto, le adesioni alle società suddette e che qui si riportano :

SITUAZIONE AL 31-12-2016

- **Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;**
 P.I.: 01939430789
 Inizio Costituzione: Anno 1974
 Fine Costituzione: 31/12/2091
 Quota di partecipazione del Comune: €. 5.620,00
 Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: n. 01 (Sindaco)
 Finalità: Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni

Rappresentante comunale: Dott. Luigi Pulice - Sindaco pro-tempore - nato a Castrolibero (CS) il 23/01/1957 residente a Rende.

- **Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1)**
 P.I.: 02575310780

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per l' alienazione.-C.C. n. 26 del 28/09/2017.

Fine Costituzione: 31/12/2100

Quota di partecipazione del Comune: 1.407,14 - 0,321% rappresentato da n. 1168 azioni ordinarie

Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: Nessuno

Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni

➤ **Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl**

P.I.: 02978760789

Quota di partecipazione: € 1.590,05

Inizio Costituzione: Anno 2016

Fine Costituzione: Anno 2050

Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: Nessuno

Finalità: partenariato e di piano di sviluppo locale di tipo partecipativo

La presente si rimette per quanto di competenza alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Catanzaro e pubblicata sul sito web comunale sez. Amministrazione Trasparente e trasmessa al Consiglio Comunale.

Il Sindaco
F.to Dott.Luigi Pulice

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data 20/09/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Dr. Gianfranco LUPO**

Data 20/09/2017

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to: CARBONE Silvio

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/10/2017.

N. 663 del Registro Pubblicazioni

, li 09/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-set-2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

MARANO PRINCIPATO, li 09/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 09/10/2017.

L'addetto alla pubblicazione
F.to:

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, li 09/10/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela MUNGO